

ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK




CSV

DELLA PROVINCIA
DI TRENTO

Seminario


Trentinerbe

S. Rocco di Villazzano, 26 gennaio 2015



Che cos'è NPN?

- **Non Profit Network (NPN)** è un'associazione di secondo livello (ad oggi la base associativa è composta da **più di 100 associazioni**)
- **Dal 2002 NPN gestisce il Centro Servizi Volontariato (CSV)**
- I servizi offerti da NPN sono di informazione, promozione, comunicazione, sostegno alla progettazione, consulenza, formazione, orientamento al volontariato e coordinamento fra le varie associazioni



Cosa sono i CSV?

- Enti previsti dall'**art.15 della L. 266/91** (Legge quadro sul volontariato): sono **78** in tutta Italia
- Sono **centri di servizio a disposizione delle Organizzazioni di volontariato (ODV)**
- Traggono le loro risorse dai proventi delle Fondazioni di origine bancaria



- **Non esiste una vera definizione normativa di associazione**, a causa della estrema scarsità di norme del codice civile (1942) dedicate al fenomeno associativo
- Si può dire che **le associazioni sono «formazioni sociali»** (quindi tutelate dall'articolo 2 della nostra Costituzione), forme stabili di organizzazioni collettive per il **perseguimento di fini superindividuali, non lucrativi e per la gestione di interessi comuni**



Che cos'è un'associazione?

Dal punto di vista civilistico l'associazione è **un vero e proprio contratto tra 2 o più persone che si uniscono per realizzare uno scopo comune di natura ideale e non lucrativa, utilizzando mezzi patrimoniali necessari a raggiungere quello scopo**



Gli elementi fondamentali di un'associazione

- **Gli elementi essenziali** per costituire un'associazione sono:
 - ➔ **le persone**
 - ➔ **lo scopo** (un fine di natura ideale e non lucrativa)
- A riprova di ciò, **sia il completo venir meno dell'elemento personale sia il raggiungimento dello scopo determinano l'estinzione dell'associazione**




L'associazione come ente non lucrativo

- Il fatto che l'**associazione** sia un ente non lucrativo significa che essa **non può distribuire utili**:
 - **né direttamente** (distribuendo gli eventuali utili ai propri soci)
 - **né indirettamente** (favorendo in qualsiasi altro modo i propri soci dal punto di vista economico)
- **Gli eventuali utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto**



L'associazione come contratto fra persone

- Il contratto di associazione è **un contratto di comunione di scopo**, cioè un accordo in cui le parti esprimono la volontà di realizzare un interesse comune a tutti i partecipanti all'associazione
- L'**Atto costitutivo** e lo **Statuto** sono i 2 documenti che costituiscono il contratto di associazione
- Sono 2 documenti fondamentali, che **rappresentano la carta d'identità dell'associazione**



Lo Statuto

Rappresenta la vera «costituzione» dell'ente, poiché contiene l'insieme delle norme che regolano l'ente nella sua struttura, attività e vicende

In esso sono disciplinate in particolare:


» gli scopi e le attività dell'ente

» i diritti e i doveri dei soci (parità di diritti per tutti i soci)

» gli organi dell'associazione (obbligatori Assemblea e Consiglio Direttivo)

» le disposizioni relative al patrimonio dell'ente

Lo Statuto è legge fra le parti, e deve quindi essere sempre consultato e rispettato in caso dovessero sorgere dubbi o controversie relative alla vita associativa




Le associazioni possono essere:

- ***RICONOSCIUTE***

- Devono essere costituite per **atto pubblico** (art. 14 c.c.), e deve esserci un **patrimonio minimo iniziale di 10000 euro**

- ***NON RICONOSCIUTE***

- **Non è richiesta una forma particolare per la costituzione né un patrimonio minimo iniziale**




Associazioni riconosciute

Il riconoscimento è dato o dalle Regioni (o Province Autonome) oppure dalle Prefetture (Commissariato del Governo)


Hanno personalità giuridica e in esse vi è separazione assoluta tra il patrimonio dell'ente ed il patrimonio dei singoli membri

Godono di **autonomia patrimoniale perfetta** → l'ente **risponde**, nei confronti dei terzi, **delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto esclusivamente con il proprio patrimonio**




Associazioni non riconosciute

- **Non hanno personalità giuridica**
- Hanno un'**autonomia patrimoniale imperfetta** → del **obblighazioni assunte** risponde non solo l'ente con il proprio patrimonio, ma anche **personalmente e solidalmente i singoli soci con il loro patrimonio personale** (in particolare coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione: **art. 38 c.c.**)
- **Non vi è quindi separazione assoluta tra il patrimonio dell'ente ed il patrimonio dei singoli membri**
- **Costituiscono comunque la stragrande maggioranza delle associazioni esistenti**



L'associazione come ente non commerciale (1)

- Dal punto di vista fiscale, **un'associazione è un ente non commerciale** (cioè è un ente diverso da una società)
- **Gli enti non commerciali sono gli enti, diverse dalle società, che non svolgono in via esclusiva o principale attività di tipo commerciale**
- Ai fini della qualificazione fiscale non **importa** la rilevanza sociale delle finalità dell'ente o l'assenza del fine di lucro, ma **solo la natura (commerciale o meno) dell'attività svolta**



L'associazione come ente non commerciale (2)


Un'associazione può comunque svolgere attività commerciale, anche in via abituale, ma essa (oltre ovviamente a non essere esclusiva) non deve mai diventare prevalente rispetto all'attività istituzionale svolta

SFERA ISTITUZIONALE

- Quote associative
- Contributi dei soci
- Donazioni e lasciti testamentari
- Contributi da parte di enti pubblici
- Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici
- Attività svolta a titolo gratuito


SFERA COMMERCIALE

- Entrate derivanti da prestazioni di servizi o vendita di beni dietro corrispettivo




L'associazione come ente non commerciale (3)

- **Se le entrate commerciali diventano prevalenti rispetto alle entrate istituzionali per un intero periodo di imposta, l'associazione perde la qualifica di ente non commerciale**
- **L'art.149 T.U.I.R. elenca alcuni «indizi» che possono far presumere la perdita della qualifica di ente non commerciale:**
 - la prevalenza delle **immobilizzazioni** relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività
 - la **prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali** rispetto ai ricavi relativi alle attività istituzionali
 - la **prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciale** rispetto alle entrate istituzionali
 - la prevalenza delle **spese** relative all'attività commerciale rispetto alle restanti spese




La perdita della qualifica di ente non commerciale

- Se un'associazione perde la qualifica di ente non commerciale la conseguenza è che **dovrà pagare le imposte non solo sui proventi di natura commerciale, ma anche su quelli di natura istituzionale** (che sarebbero normalmente sottratti all'imposizione fiscale)




Enti associativi privilegiati (1)

- Sono enti a cui il fisco assegna un particolare regime agevolativo
- Possono esserlo, fra gli altri, le **associazioni culturali**, assistenziali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale




Enti associativi privilegiati (2)

- L'art. 148 c. 3 del T.U.I.R. e l'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 considerano **non soggetti a tassazione né diretta né indiretta i proventi derivanti dall'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti dei propri associati e dietro corrispettivo** (Esempio: corsi di formazione)
- La legge considera quindi non soggetti a tassazione i proventi derivanti da attività che di per sé avrebbero un carattere commerciale



Enti associativi privilegiati (3)


- **Le condizioni di base per poter usufruire del regime agevolativo previsto dall'art.148 c. 3 del T.U.I.R. sono quindi:**
 - 1) che l'attività sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, i quali devono chiaramente risultare dallo statuto dell'ente (ecco perché è fondamentale aver redatto con attenzione e completezza la parte dedicata agli scopi e alle attività delle associazione)**
 - 2) che l'attività sia svolta nei confronti dei soci (da qui l'importanza di redigere il libro soci e di tenerlo sempre aggiornato), i quali siano realmente tali**



Enti associativi privilegiati (4)

Per usufruire della normativa di favore, **il comma 8 dell'art. 148 del T.U.I.R impone inoltre che lo statuto dell'associazione contenga tutta una serie di requisiti specifici**, tra cui i più importanti sono:

- **il divieto di distribuzione degli utili**
- **la devoluzione del patrimonio**, in caso di scioglimento, **ad altra associazione**
- **la democraticità della struttura** (uguali diritti per tutti i soci, fra cui quello di eleggere gli organi sociali; sovranità dell'Assemblea; divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa)
- **la trasparenza nella gestione** (obbligo di redigere il bilancio annuale)



Enti associativi privilegiati (5)

Ulteriore condizione per usufruire del regime agevolativo è che (ex art. 148, c.8 del T.U.I.R.) **l'atto costitutivo e lo statuto siano stati redatti nella forma:**

- **dell' Atto pubblico**
- **della Scrittura privata autenticata**
- **della Scrittura privata registrata** (presso l'Agenzia delle Entrate)

Ultima condizione per usufruire dell'agevolazione fiscale è **l'invio del Modello EAS** all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge

I passi fondamentali per costituire un'associazione

1. RIFLETTETE sulle motivazioni che vi hanno spinto a decidere di costituire un'associazione e focalizzatevi sulle attività che vorrete svolgere. Verificate se sul territorio esistono altre organizzazioni che lavorano in quell'ambito di intervento e analizzate il funzionamento e le attività.

2. Siete motivati a partire? Approfondite e rielaborate gli scopi e le attività della futura associazione: ciò vi aiuterà ad individuare la forma associativa più opportuna.

- Organizzazione di volontariato (ODV)
- Associazione di Promozione Sociale (APS)
- Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
- Associazione Culturale

3. Una volta individuato il tipo di associazione, è necessario redigere i DOCUMENTI DI IDENTITÀ della vostra organizzazione: l'atto costitutivo e lo statuto.

4. Richiedete gratuitamente il CODICE FISCALE recandosi all'Agenzia delle Entrate, previa compilazione del Modello AA5/6

5. Recatevi in banca per pagare L'IMPOSTA DI REGISTRO (di 200 euro) tramite il Modello F23.

6. Inserite le MARCHE DA BOLLO sulle due copie dell'atto costitutivo e dello statuto (è necessaria 1 marca da bollo di 16 euro ogni 100 righe o ogni 4 pagine).

7. Tornate all'AGENZIA DELLE ENTRATE con i seguenti documenti:


- 2 copie bollate dell'atto costitutivo e dello statuto;
- La ricevuta del pagamento dell'imposta di registro;
- Il modello 69 compilato: tale documento è necessario per la registrazione dello statuto

8. Ricordate di compilare il MODELLO EAS entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione, ed inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate

9. Ora siete a tutti gli effetti un'associazione, ma il vostro viaggio è solo all'inizio! Non dimenticate di sperimentare, osare e fare rete con i soggetti presenti sul territorio al fine di diventare una vera RISORSA per la vostra comunità!

10. Il Centro Servizi Volontariato può seguirvi in tutti i passaggi con un servizio di consulenza e accompagnamento.

Siete un ODV?
Saltate i punti 5 e 6 e andate direttamente al 7!





Grazie
per l'attenzione!